

Distretto Scolastico n°24

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MANGONE GRIMALDI

DI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL' INFANZIA
Via Provinciale snc 87050 Piano Lago Mangone (CS)

PROT. N. 5633 A10
MANGONE,16 /09/2017

**AI SIGG.DOCENTI
I COLLABORATORI SCOLASTICI
SEDI
ALL'ALBO
AGLI ATTI DELLA SCUOLA**

OGGETTO: Vigilanza alunni: responsabilità personale docente e ATA – Norme organizzative di carattere generale

1. Vigilanza alunni: responsabilità personale docente e ATA – Norme organizzative di carattere generale

Per opportuna conoscenza delle SS.LL. si ricorda in sintesi la **normativa** che attiene alle **responsabilità** connesse all'obbligo di vigilanza sugli **alunni minori**:

art. 2047 c.c.: "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

art. 2048 c.c.: "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

La lettura degli articoli di legge sopra richiamati va integrata con la citazione dell'**art. 61 della L. 11/7/80, n. 312** ancora vigente, che testualmente recita: "La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica dello Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La delimitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Fatta salva la rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi".

Da quanto sopra riportato si evince in sintesi che, dal momento dell'ingresso a scuola fino al termine delle lezioni, corrisponde in capo alla scuola una presa in carico dello studente minorenni per tutto il periodo dell'attività didattica fino al subentro della famiglia, ivi compreso il tempo e il luogo di altre iniziative organizzate dall'Istituto e previste nel Piano dell'Offerta Formativa, quali attività pomeridiane (in orario extrascolastico), visite guidate, viaggi di istruzione, ecc. Tale dovere di sorveglianza si estende naturalmente, oltre all'edificio scolastico, anche alle sue pertinenze, quindi cortili e o altre aree antistanti.

La Corte di Cassazione, con sentenza 15.05.2013 n° 11751, ha precisato che **tale onere si estende anche nei confronti agli alunni maggiorenni**, per quanto riguarda l'obbligo giuridico generale dell'Amministrazione scolastica di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le

precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica.

L'obbligo della vigilanza degli alunni compete prima di tutto al personale docente e solo in via subordinata e straordinaria al personale ATA, per il tempo strettamente necessario.

2. Obblighi dei docenti

Si ricorda ai **docenti l'obbligo**, ai sensi dell'art. 29, co 5 CCNL 2006/2009, di **trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni**, per consentire l'ingresso ordinato degli studenti e di assistere all'uscita dei medesimi; tale obbligo rientra tra le attività funzionali all'insegnamento di cui al citato art. del CCNL.

Si raccomanda una particolare attenzione nella vigilanza degli alunni, oltre che durante l'attività didattica, durante i momenti ricreativi e gli intervalli, le visite guidate e i viaggi di istruzione, le uscite didattiche a piedi o con il trasporto, l'ingresso e l'uscita dalla scuola, tutti tempi e attività che presentano una più elevata probabilità di rischio per il verificarsi di incidenti e infortuni.

In tal senso è appena il caso di sottolineare che, ai fini della esclusione della responsabilità penale, civile e disciplinare conseguente ad un infortunio di un alunno e ad ogni altro fatto dannoso che comporti un danno per i terzi o per l'Amministrazione, **non è sufficiente la mera "presenza" dell'insegnante, ma, secondo giurisprudenza costante, è invece necessario un comportamento "attivo"**, che consiste anche nell'adottare in via preventiva, tutte le misure organizzative idonee ad evitare l'evento, nel tenere conto della ripetitività e della ricorrenza statistica di alcune circostanze di fatto, del particolare ambiente in cui si opera, in ordine al quale gli eventi dannosi risultano prevedibili, dell'età degli allievi, infine anche dell'eccessiva vivacità di taluni di essi, della loro eventuale abituale aggressività che presuppone un controllo rafforzato, secondo una prospettazione che fa ritenere che certi eventi verificatisi in date condizioni, possano ripetersi.

Per quanto attiene l'uso dei bagni, **gli insegnanti avranno cura di non far uscire dalla classe più di un alunno per volta e comunque per il tempo strettamente necessario.**

Al fine di assicurare il **rispetto delle regole da parte degli alunni**, non solo ai fini della vigilanza per non incorrere in eventuale responsabilità per **culpa in vigilando**, ma anche **in funzione educativa**, è opportuno che le SS.LL. contribuiscano ad esercitare un **controllo capillare e diffuso sugli studenti, non solamente sugli alunni delle classi momentaneamente in affidamento, ma in generale sugli alunni di tutte le classi**. Tale atteggiamento dovrebbe contribuire a **rafforzare l'idea di una scuola come comunità educante, ove le regole condivise siano un patrimonio di tutti.**

3. Obblighi dei collaboratori scolastici

Come previsto nel profilo **Area A CCNL 24/07/03**, il personale collaboratore scolastico "è addetto ai servizi generali della scuola, con **compiti sussidiari di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni**, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante l'intervallo....., di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti".

Conseguentemente il personale collaboratori scolastico è tenuto ad **esercitare l'attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni all'ingresso, all'uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti aree antistanti**, durante lo svolgimento dell'attività didattica, secondo il piano e i turni stabiliti da questa dirigenza.

Durante l'orario delle lezioni, e quindi **anche per il turno serale**, le **porte di accesso agli edifici scolastici**, dovranno rimanere **rigorosamente chiuse**, per evitare l'ingresso ingiustificato e incontrollato di persone estranee.

I **collaboratori scolastici addetti al piano terra degli edifici scolastici** avranno cura di svolgere inoltre una **funzione di accoglienza del pubblico**; dovranno cioè chiedere alle persone esterne che si presentino nella scuola il motivo del loro ingresso e indirizzarle presso gli uffici qualora ne abbiano bisogno.

Non è consentito ad estranei presentarsi autonomamente nelle aule, anche se genitori degli studenti. In questo caso sarà il collaboratore scolastico a recarsi in classe per chiamare lo studente a conferire con il familiare.

Le azioni di accoglienza, monitoraggio, vigilanza, promozione finalizzate al buon andamento dell'amministrazione scolastica sono solidalmente condivise da tutto il personale.

Le SS.LL. sono tenute all'osservanza di quanto prescritto nella presente circolare.

Distinti saluti.



F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Chiappetta